



**Oggetto: ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. INDICAZIONI SULLA PROPAGANDA ELETTORALE A SEGUITO DELLA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI MODENA PROT. PREEFETTURA N. 32798 del 30/04/2024 (PROT. COMUNE N. 11276/2024)**

In vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si trasmette in allegato il documento predisposto dalla Prefettura di Modena, nel quale sono riportate le principali indicazioni sulle disposizioni di legge che regolano la propaganda elettorale. **Durante tutto il periodo di propaganda elettorale (da venerdì 10 maggio 2024)**, i partiti e i gruppi politici sono tenuti ad attenersi scrupolosamente agli obblighi e agli adempimenti ivi riportati.

Per quanto riguarda gli adempimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale, si specifica quanto segue:

**1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le elezioni politiche**

Le affissioni possono essere fatte esclusivamente negli spazi appositamente determinati dalla Giunta Municipale - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – delimitati ed assegnati ai partiti o gruppi che partecipano alla competizione elettorale.

La Giunta provvederà, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati e ai candidati uninominali partecipanti alle elezioni.

**2) Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale** in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti".

A tal fine l'Amministrazione, per garantire pari opportunità alle forze politiche di manifestare il proprio pensiero e i relativi programmi, nel rispetto della "par condicio" individua, compatibilmente con la disponibilità in calendario, l'Auditorium Enzo Ferrari e lo Spazio culturale Madonna del corso (n. 1 volta per Lista). Tali spazi vengono messi a disposizione:

- senza i servizi aggiuntivi (addetti alla squadra antincendio, etc.);
- in buono stato manutentivo e perfettamente puliti.

Il referente espressamente indicato nella richiesta sarà responsabile di restituire l'immobile nelle stesse condizioni di ordine e pulizia in cui l'ha ricevuto. Ogni eventuale danno cagionato alla struttura sarà a carico del richiedente.

La richiesta potrà essere presentata dalle forze politiche dopo l'ammissione della propria lista elettorale da parte della Commissione Elettorale Circondariale.

In caso di richieste contemporanee per la stessa data, la stessa ora e lo stesso luogo, salvo il diretto accordo delle parti, avrà la precedenza il partito o il raggruppamento che per primo avrà presentato la richiesta stessa. In ogni caso resta inteso che i partiti manterranno relazioni reciprocamente rispettose e gli organizzatori, prima di dare inizio alla propria conferenza, attenderanno che il comizio precedente si sia sciolto.

**3) Gazebo, banchetti e postazioni**

Con riferimento all'allestimento di gazebo, banchetti e postazioni, si ritiene opportuno evidenziare le seguenti prescrizioni:

- Potranno essere allestiti **gazebo** di propaganda, previa autorizzazione del Comune, che non dovranno recare, sia all'interno che all'esterno, raffigurazioni, foto dei candidati, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, in osservanza al divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico. In tali strutture **potrà essere esposta una bandiera oppure altro simbolo del partito o del movimento politico rappresentato al fine esclusivo di individuare l'appartenenza della struttura medesima**. La finalità identificativa di siffatta esposizione non è riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.
- È ammessa la predisposizione di **banchetti** per la distribuzione di materiale di propaganda previa comunicazione alla Questura da parte del Comune. Resta inteso che accanto ai banchetti potrà



essere esposto esclusivamente un cartello o un'insegna atto a consentire il riconoscimento della formazione politica.

- Durante il periodo di propaganda elettorale, è **ammessa da parte di partiti e gruppi politici l'attivazione di iniziative politiche** (quali ad esempio raccolta firme per la presentazione di leggi di iniziativa popolare) **non attinenti direttamente o indirettamente le consultazioni elettorali in corso**, mediante l'installazione di **banchetti o postazioni fisse, che non dovranno, però, esporre contrassegni e/o simboli che richiamino formazioni politiche o candidati partecipanti alla competizione elettorale.**
- Durante i periodi di campagna elettorale **sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche**, sempreché si attengano alla normativa di cui alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 21 aprile 1975, n. 130, in tema di propaganda elettorale. In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e **non debbono quindi costituire propaganda concernente le consultazioni elettorali in corso.** I manifesti annunciianti o relativi alle dette manifestazioni non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale, ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

#### 4) Altre forme di propaganda e sedi dei partiti o gruppi politici

Sono vietati:

- Ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico; presso le sedi dei partiti e dei movimenti non possono essere affissi manifesti (o simili) visibili dall'esterno attraverso le vetrine;
- Ogni propaganda luminosa mobile;
- Il lancio e il getto di volantini in luogo pubblico.

Sono ammessi:

- La propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili;
- Il transito di mezzi mobili con scritte o manifesti solo per assicurare l'organizzazione di iniziative elettorali ed annunciarne lo svolgimento (ora e luogo); è ammessa solo una sosta breve;
- La distribuzione individuale di volantini ;
- L'uso del mezzo di amplificazione durante i comizi per amplificare la voce dell'oratore (quindi a carattere fisso); è limitato, se trattasi di mezzo mobile, alla comunicazione dell'ora e del giorno del comizio (nel giorno stesso e in quello precedente dalle 9 alle 21,30).

Si precisa infine che **ogni istanza/riciesta rivolta al Comune deve essere redatta in forma scritta e presentata all'Ufficio Protocollo (piazza Libertà, 33 – orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 -13.00 e giovedì 8.30 – 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 – e-mail [maranello@comune.maranello.mo.it](mailto:maranello@comune.maranello.mo.it))**

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Si allega:

- DOCUMENTO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE per le ELEZIONI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 predisposto dalla *Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo*

La Dirigente dell'Area  
Amministrativa-Affari Generali  
Dott.ssa Monica Medici  
*Sottoscritto digitalmente*